



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel. 0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:

provveditorato@comune.vicenza.it

[PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER SCUOLE VARIE. CIG.Z3B2AFF1F9.

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura, comprensiva del servizio di installazione, di coperture di sicurezza per termosifoni per le seguenti scuole:

- Scuola Primaria Lioy (Istituto Comprensivo n. 2): n. 11 coperture di sicurezza;
- Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti: n. 2 coperture di sicurezza;
- Scuola Primaria Pajello (Istituto Comprensivo n. 8): n. 2 coperture di sicurezza;
- Scuola dell'infanzia statale Lattes (Istituto Comprensivo n. 6): n. 11 coperture di sicurezza;
- Scuola Ghirotti (Istituto Comprensivo n. 8): n. 3 coperture di sicurezza;
- Scuola Primaria Loschi (Istituto Comprensivo n. 1): n. 9 coperture di sicurezza.

2. L'importo a base d'asta è di **€ 5.200,00** iva esclusa.

3. La tipologia e le caratteristiche delle coperture di sicurezza per termosifoni da installare trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 3. **Le esatte misure delle coperture di sicurezza per termosifoni dovranno essere rilevate dalle ditte durante il sopralluogo obbligatorio da effettuare per partecipare alla RDO.**

4. La fornitura delle coperture di sicurezza per termosifoni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna, installazione e montaggio.

5. La fornitura dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato BENI – ARREDI.

ART. 2 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. Le coperture di sicurezza per termosifoni dovranno essere installate presso le seguenti scuole, tutte ubicate nel territorio del Comune di Vicenza:

- **Scuola Primaria Lioy** (Istituto Comprensivo n. 2) – Viale Camisano 197;
- **Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti** – Via P. Calvi 31;
- **Scuola Primaria Pajello** (Istituto Comprensivo n. 8) – Strada Polegge 101;
- **Scuola dell'infanzia statale Lattes** (Istituto Comprensivo n. 6) – Via Fasolo 28;
- **Scuola Ghirotti** (Istituto Comprensivo n. 8) - via lago di Levico 16;
- **Scuola Primaria Loschi** (Istituto Comprensivo n. 1) – Via Carta 3.

2. Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

3. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 3 - REQUISITI DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

1. I copritermosifoni richiesti devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

STRUTTURA:

- tubolare plastico dello spessore di almeno 2 mm, senza alcuno spigolo, rigido, atossico antiurto, antischeggia, ignifugo classe 1.
- Elementi assemblati ad alta pressione per evitare l'apertura manuale dei componenti e l'annidamento di polvere, insetti o batteri e totalmente privi di protuberanze o elementi metallici che possano impedire lo scivolamento continuo della mano in tutte le sue parti.
- Struttura aperta ad elementi distanziati per non ostacolare la circolazione dell'aria calda emessa dai corpi radianti.
- Struttura portante in tubolare del diametro di almeno 50 mm.
- Struttura interna di tamponamento composta da elementi verticali in tubolare del diametro di almeno 30 mm, inseriti nella struttura portante esterna.

RACCORDI DI COLLEGAMENTO:

- in polietilene copolimero garantito antischeggia.

GARANZIA DI INATTRAVERSABILITA':

- qualora l'altezza del corpo radiante necessiti di un copri termo di altezza superiore ai 60 cm, in osservanza alla norma UNI 10809/99 – 3.3 a garanzia dell'inattraversabilità e per un maggiore assorbimento degli urti, la struttura dovrà essere munita di distanziatori/ammortizzatori atossici (vedi norma CE del giocattolo) e flessibili per evitare la scalabilità della struttura oppure di altro tipo di dispositivo per evitare l'allargamento dei tubi verticali.

STAFFE DI SICUREZZA:

- il dispositivo di fissaggio al muro, nonostante possa essere facilmente apribile da un adulto, deve essere predisposto in modo tale da ridurre al minimo il rischio di aperture accidentali nell'eventualità si verificassero urti trasversali.

MISURE: Le coperture di sicurezza per termosifoni dovranno essere fornite per i termosifoni di seguito indicati, aventi le seguenti dimensioni approssimative:

SCUOLA PRIMARIA LIOY (IST. 2)

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	aula sostegno	110	108	23
2	aula sostegno	110	108	23
3	Classe 1° B	124	87	20
4	Classe 1° B	124	87	20
5	corridoio entrata	126	98	20
6	corridoio entrata	126	98	20
7	corridoio vicino al bagno	100	108	21
8	corridoio vicino alla classe	69	86	21
9	corridoio vicino scale palestra	107	103	16
10	mensa	96	96	18
11	mensa	96	96	18

SCUOLA INFANZIA COMUNALE L. F. TRETTI
--

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	entrata	85	107	20
2	entrata	90	107	20

SCUOLA PRIMARIA PAJELLO (IST. 8)

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	classe 3° A	142	102	22
2	classe 3° A	125	100	20

SCUOLA INFANZIA LATTES (IST. 6)
--

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	aula D	115	115	20
2	aula C	130	70	30
3	aula C	130	70	30
4	aula C	130	70	30
5	aula C	105	115	20
6	bagno T3	85	70	25
7	aula E	130	70	30
8	aula E	130	70	30
9	aula E	130	70	30
10	aula E	120	115	20
11	salone dormitorio T21	170	115	20

SCUOLA GHIROTTI (IST. 8)

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	laboratorio polifunzionale	90	81	15
2	laboratorio polifunzionale	90	81	15
3	Classe 3° A	92	100	15

SCUOLA PRIMARIA LOSCHI (IST. 1)

pr.	locale	larghezza	altezza	profondità
1	aula gruppi 1	86	108	17
2	lab. Musica	101	108	17
3	lab. Musica	101	108	17
4	lab. Musica	101	108	17
5	lab. Musica	101	108	17
6	mensa sala 1	103	85	20
7	mensa sala 1	103	85	20
8	mensa sala 2	103	85	20
9	mensa sala 2	103	85	20

2. Le misure di cui sopra sono indicative, **le esatte misure dei copritermo da installare dovranno essere rilevate dalla ditta appaltatrice durante il sopralluogo obbligatorio da effettuare per partecipare alla RDO**, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.

ART. 4 – QUALITA' E CONFORMITA'

1. I copritermosifoni offerti dovranno essere realizzati in materiali di buona qualità e conformi alle norme CE.
2. Essi dovranno corrispondere per tipologia costruttiva, qualità, finiture e dimensioni a quanto prescritto dall'articolo 3 del presente capitolato.

ART. 5 – ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali prodotti consegnati già danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza. Tale assistenza dovrà essere a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 6 – TERMINE E MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare e installare i copritermosifoni **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del contratto che avverrà mediante lettera commerciale.
2. In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 10.
3. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto, imballo e montaggio, presso gli indirizzi delle seguenti scuole, tutte ubicate nel territorio del Comune di Vicenza:
 - **Scuola Primaria Lioy** (Istituto Comprensivo n. 2) – Viale Camisano 197;
 - **Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti** – Via P. Calvi 31;
 - **Scuola Primaria Pajello** (Istituto Comprensivo n. 8) – Strada Polegge 101;
 - **Scuola dell'infanzia statale Lattes** (Istituto Comprensivo n. 6) – Via Fasolo 28;
 - **Scuola Ghirotti** (Istituto Comprensivo n. 8) - via lago di Levico 16;
 - **Scuola Primaria Loschi** (Istituto Comprensivo n. 1) – Via Carta 3.

ART. 7 – COLLAUDI E ACCETTAZIONE

1. Alla consegna dei copritermosifoni si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato ed essere della migliore qualità.
3. Qualora i copritermosifoni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
4. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire i copritermosifoni respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei copritermosifoni da parte della ditta aggiudicataria, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 8 – PERSONALE E MEZZI

1. Tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi individuali di protezione previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed avere un comportamento educato e rispettoso.
2. La ditta Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della stazione appaltante.
3. La ditta aggiudicataria dei lavori è obbligata ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore del dipendente delle Imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, impegnandosi ad osservare tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di legge, devono essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato nonché dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Art. 9 - SICUREZZA

1. Il fornitore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di cooperare con il Comune nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con il Comune gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori del Comune e dell'appaltatore.
4. A tal fine il Comune ha redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e lo ha messo a disposizione dell'appaltatore per la partecipazione alla gara. Nel citato documento è stato precisato che **il costo per la sicurezza è pari a zero.**
5. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve fornire al Comune le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che ritenga opportuno segnalare in aggiunta a quanto già evidenziato nel D.U.V.R.I. messo a disposizione per la partecipazione alla gara. Sulla base di tali informazioni il D.U.V.R.I. sarà eventualmente modificato ed integrato.
6. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

**ART. 10 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ,
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna (previsti all'art. 6 del presente Capitolato) sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

4. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 11.

5. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

7. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

8. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

– sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>."

9. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.83 del 10-04- 2018 – Suppl. Ordinario n. 16).

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 12 - PAGAMENTI

1. La fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **CIG. Z3B2AFF1F9.**

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.
3. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019.

2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 19 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato BENI – ARREDI.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR):

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 - email: mcastagnaro@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.